

**NEGOZIO GIURIDICO,
«QUO CONDICIO PATRIMONIALIS PERSONAE
IURIDICAE PEIOR FIERI POSSIT» (Cf. c. 1295)**

Oggetto del nostro studio è il c. 1295. È opportuno pertanto riportarlo, per comodità, fin dall'inizio: *«Requisita ad normam cann. 1291-1294, quibus etiam statuta personarum iuridicarum conformanda sunt, servari debent non solum in alienatione, sed etiam in quolibet negotio, quo condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri possit»*. Non è altro che la nuova redazione, sostanzialmente uguale, del c. 1533 del Codice del 1917: *«Sollemnitates ad normam can. 1530-1532 requiruntur non solum in alienatione proprie dicta, sed etiam in quolibet contractu quo conditio Ecclesiae peior fieri possit»*.

Il canone parla di un atto amministrativo, «quo condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri possit». Si tratta di un atto che va compreso in relazione ad altri atti amministrativi, e precisamente in relazione ad essi è onnicomprensivo: il canone infatti usa un'espressione residuale «sed etiam in quolibet alio negotio». Il termine di relazione immediato è il negozio di alienazione. Infatti la frase è preceduta da quest'altra: «requisita ad normam cann. 1291-1294..., servari debent non solum in alienatione, sed etiam...». Ma è una espressione residuale in relazione agli atti di alienazione, o in relazione a tutti gli atti di amministrazione straordinaria? Nel primo caso, si tratterebbe di un ampliamento del concetto di alienazione, fino a comprendere atti, che pur non essendo propriamente di alienazione, hanno con essi una qualche somiglianza; nel secondo caso invece, si tratterebbe di tutti gli

atti di amministrazione straordinaria, che non siano esplicitamente sottratti alla normativa del c. 1295, così che quasi tutti gli atti di amministrazione straordinaria sono equiparati alla alienazione e sono pertanto soggetti alle stesse formalità.

Non si tratta di uno studio puramente accademico; esso ha una certa rilevanza pratica: se infatti negli atti amministrativi, di cui si parla nel c. 1295, il legislatore vuole fare rientrare solo degli atti che hanno una qualche somiglianza con l'alienazione, si tratta di atti ben precisi e determinati, se invece vuole fare rientrare tutti gli atti di amministrazione straordinaria, le solennità per le alienazioni, particolarmente la licenza della Santa Sede, si estendono anche a quasi tutti gli atti di amministrazione straordinaria¹.

¹ Anzi lo studio muove proprio da un caso concreto. Si è posta la domanda se un ordinario che accoglie un'offerta di rilievo, a norma del c. 1267, §2, sia tenuto, per l'accettazione di essa, alle norme del c. 1295, sia cioè obbligato alle norme sull'atto peggiorativo della situazione patrimoniale della persona giuridica. A tale obbligo l'ordinario era stato rinviato, sulla base della seguente argomentazione. Si sono distinti in due categorie gli atti di amministrazione straordinaria: quelli per i quali non si richiede la licenza della Santa Sede e quelli invece per i quali si richiede.

Nella prima categoria rientrerebbero le liti attive e passive in foro civile, l'accettazione di offerte non gravate da modalità di adempimento o da condizione, e le locazioni, che o dal diritto stesso (cc. 1288, 1267, §2) o dalla Conferenza Episcopale (c. 1297) sono riservate all'esclusiva competenza dell'Ordinario diocesano; così pure gli atti di straordinaria amministrazione, diversi dalle alienazioni del patrimonio stabile e dai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale degli enti, determinati o dalla Conferenza Episcopale (c. 1277) per le diocesi e le persone giuridiche amministrate dal Vescovo, o dal Vescovo diocesano (c. 1281, §2) per le persone giuridiche a lui soggette, nel caso che tacciono in merito gli statuti. Questi ultimi possono essere, se così determinati, ad es.: la mutazione di destinazione di uso d'immobili, la deci-

Ci sembra tuttavia che gli aspetti teoretici siano ancora più importanti, per il rilevante interesse canonistico che essi rivestono, in quanto si tratta dei principi cui si deve ricorrere per la interpretazione della norma canonica.

Dopo aver premesso alcune considerazioni sugli atti di amministrazione, ordinaria e straordinaria, sia nel codice vigente che del codice del 1917 (I), tratteremo il significato del negozio in oggetto nel c. 1295, particolarmente nella dottrina degli autori, sia prima che dopo il vigente codice (II); infine faremo le nostre valutazioni e trarremo le nostre conseguenze (III).

sione di nuove voci di spese rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato, ecc.

Nella seconda categoria rientrerebbero tutti gli acquisti, siano essi a titolo oneroso (compravendita, permuta, investimenti di capitali) o a titolo gratuito con o senza oneri (eredità, donazioni, legati), in quanto rientrano nella generica previsione del c. 1295: si tratterebbe infatti di atti da cui può essere pregiudicata la situazione patrimoniale della persona giuridica e pertanto necessitano dell'autorizzazione della superiore autorità, quando il valore dei beni in oggetto degli acquisti è superiore a quello massimo fissato dalla Conferenza Episcopale.

Si vede infatti in tali atti un pericolo almeno potenziale per l'integrità patrimoniale degli enti stessi. Si sostiene infatti che il possibile peggioramento del patrimonio di una persona giuridica non dipende sempre e soltanto dalla sola natura dell'atto stesso, ma, indipendentemente da questa, può dipendere anche da elementi accidentali all'atto stesso, come può verificarsi negli atti di acquisto di qualunque tipo.

I. Considerazioni sugli atti di amministrazione e di alienazione

1. ATTI DI AMMINISTRAZIONE E ALIENAZIONE NEL CODICE DEL 1983

1) *Atti di amministrazione*

Il codice tratta in modo esplicito dell'amministrazione dei beni (cf. cc. 1273-1289) e dell'alienazione (cf. cc. 1290-1298) in due titoli distinti.

Della lettura dei canoni emerge la distinzione tra amministrazione ordinaria e straordinaria. Tra gli atti di amministrazione ordinaria il legislatore colloca poi una particolare categoria che qualifica come atti di maggiore importanza². Gli atti di amministrazione

² L'unico caso ove ricorre esplicitamente tale categoria è il c. 1277. Ma essa era presente già nel codice precedente, come vedremo, e era comune nella dottrina. Veramente il canone non la qualifica esplicitamente come amministrazione ordinaria: ma è implicito dal momento che lo stesso canone non la fa rientrare nella categoria di amministrazione straordinaria, alla quale anzi viene contrapposta. Tale atto viene così descritto: atti di amministrazione, «qui, attento statu oeconomico dioecesis, sunt maioris momenti». Per porre tali atti l'ordinario deve consultare il consiglio per gli affari economici e il collegio dei consultori.

Va osservato che l'espressione «maioris momenti» ricorre altre volte nel codice, ma in modo più generale, in riferimento cioè alle cause o alle questioni o semplicemente alle res «maioris momenti». Cf. X. OCHOA, *Index verborum ac locutionum codicis iuris canonici, editio secunda et completa*, Roma 1984.

F.R. AZNAR GIL, *La administración de los bienes temporales de la Iglesia, 2a edición revisada y ampliada*, Salamanca 1993, 382s, sembra far rientrare gli atti di maggiore importanza in una particolare categoria, comunque in una categoria che va al di là dell'amministrazione ordinaria, e sembra assimilarli piuttosto agli

straordinaria vengono qualificati, là dove se ne parla, con la stessa clausola: si tratta di atti che superano «*fines et modum ordinariae administrationis*»³. Si tratta dell'enunciato di un principio piuttosto teorico, perché il legislatore indica anche i criteri pratici per conoscere esattamente quali siano gli atti di amministrazione straordinaria e quali siano i requisiti necessari per porli: il c. 1277 precisa che spetta alla Conferenza Episcopale stabilire quali siano gli atti di amministrazione straordinaria per quelli di spettanza del Vescovo diocesano; questi deve avere il previo consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori. Il c. 1281, §2 rinvia agli statuti o al Vescovo diocesano tale determinazione; mentre lo stesso canone al §1 stabilisce che per porli validamente gli amministratori hanno bisogno della licenza dell'Ordinario. Ulteriori precisazioni offre in materia il c. 638, §1, riguardo ai beni degli istituti religiosi.

2) *Atti di alienazione*

Degli atti di alienazione il codice tratta nell'ambito dei contratti e della canonizzazione delle leggi civili

atti di amministrazione straordinaria. Non possiamo condividere tale visione. Ci sembra molto più corretto affermare, sulla scia della dottrina precedente, che si tratta di atti di amministrazione ordinaria, ma che hanno una particolare procedura dal momento che, proprio all'interno della categoria di atti di amministrazione ordinaria, hanno una maggiore importanza dato lo stato economico della persona giuridica. Del resto il c. 1277 li oppone agli atti di amministrazione straordinaria.

Va infine pure osservato che l'*Istruzione in materia amministrativa* della Conferenza Episcopale Italiana, promulgata il 1 aprile 1992, non fa nessun cenno a tali atti.

³ Cf. c. 1281, §§1-2; cf. c. 638, §1. Da notare che il c. 1524, §2 tratta semplicemente di atti «*qui ordinariae administrationis fines excedunt*».

in materia, offrendo poi norme proprie specifiche su alcune materie, particolarmente sulla alienazione. Di questa il legislatore non dà alcuna definizione, limitandosi a regolarla con una specifica normativa (cf. cc. 1291-1294). Va tenuto presente in modo particolare il c. 1291, che se non precisa il concetto di alienazione, determina però l'oggetto dei beni che cadono sotto la regolamentazione della alienazione: si tratta di beni che appartengono, per legittima assegnazione al patrimonio stabile della persona giuridica pubblica, e il cui valore supera una certa somma determinata dal diritto. Tra le diverse solennità e i molteplici requisiti da adempiere, di cui alcuni per la validità e altri per la sola liceità, va ricordata la licenza della Santa Sede, quando si tratta di una somma che supera la cifra fissata dalla Conferenza Episcopale o di beni preziosi o votivi (cf. c. 1292, §2).

2. GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E DI ALIENAZIONE NEL CODICE DEL 1917

Confrontando la terminologia e la normativa del codice vigente con quello precedente, rileviamo una continuità sostanziale, anche da un punto di vista strutturale, sia per quanto riguarda l'amministrazione (cf. cc. 1518-1528) che l'alienazione dei beni (cf. cc. 1529-1543): se ne parla sotto due titoli distinti. La normativa sulla alienazione viene data sotto il titolo che tratta dei contratti, nello stesso contesto del vigente codice. Dobbiamo rilevare nello stesso tempo che la terminologia nel codice del 1917 non è così precisa ed accurata come è oggi. La legislazione precedente era preoccupata maggiormente di dare una esatta e precisa normativa sugli atti di alienazione e

e quelli a questa equiparata che agli atti di amministrazione straordinaria.

1) *Gli atti di amministrazione*

Gli atti di amministrazione sono ordinari e straordinari. Tra gli atti amministrativi va rilevata la categoria degli atti *di maggiore importanza*. Il c. 1520, §3 impone all'ordinario del luogo perché «*in administrativis actibus maioris momenti Consilium administrativum audire ne praetermittat*». La locuzione è piuttosto generica: né risulta chiaro che si riferisca agli atti di amministrazione ordinaria, sia pure di maggiore importanza, o agli atti di amministrazione straordinaria. Essi hanno comunque una rilevanza giuridica di non poco conto, dal momento che l'ordinario del luogo prima di porli deve ascoltare il consiglio di amministrazione⁴. Ma si deve dire ancora di più: il c. 1527, § 1 prevede l'invalidità degli atti amministrativi posti dagli amministratori senza la licenza previa dell'ordinario del luogo, se sono atti «*qui ordinariae administrationis fines et modum excedant*». Si tratta, sembra, degli atti amministrativi straordinari, in quanto si oppongono direttamente a quelli ordinari. Ma non risulta espressamente da nessun testo codiciale. Per essi, nulla si dice in relazione al consiglio di amministrazione, ma si richiede per la validità, la li-

⁴ Si sa che, a proposito della interpretazione della portata dell'«*audire*», nel c. 105 i canonisti hanno discusso se essa tocca solo la liceità o anche la validità dell'atto del superiore. Cf. A. VERMEERSCH, J. CREUSEN, *Epitome Juris canonici*, t. I, ed. 8a, Roma 1963, n. 229, 1, scrive che finché non venga data una dichiarazione autentica si può ritenere che la necessità di avere un parere è solo per la liceità dell'atto, non per la validità.

cenza dell'autorità superiore. Si tratta però di una licenza dell'ordinario del luogo: ciò significa che si tratta di atti posti da superiori inferiori allo stesso ordinario. Nulla invece si dice di una eventuale necessità di licenza da parte dello stesso ordinario del luogo, quando egli ponga atti straordinari.

Da questi brevi cenni risulta abbastanza chiaro che il codice del 1917 non offre elementi giuridici sufficienti per una chiara dottrina sugli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Le conseguenze si ripercuotono anche sulla dottrina. Questa in modo particolare ha elaborato un criterio a posteriori: sono atti di amministrazione straordinaria quelli per i quali si richiede, per validità, la licenza della autorità competente, sono invece atti di maggiore importanza, ma di ordinaria amministrazione, quelli per i quali è richiesto il parere dell'autorità competente. In concreto poi la dottrina in genere non offre criteri molto precisi per stabilire quali atti siano di ordinaria e quali di straordinaria amministrazione: essa guarda di più alla natura dell'atto stesso, che alla sua rilevanza nell'ambito economico e finanziario. Il codice offre invece una normativa precisa sugli atti di alienazione.

2) *Gli atti di alienazione*

Con molta più accuratezza il codice del 1917 regola invece gli atti di alienazione, nell'ambito dei contratti. Il c. 1530, § 1 determina l'oggetto della legislazione sulla alienazione: sono le *res ecclesiasticae*, «*immobiles aut mobiles, quae servando servari possunt*», indica quindi le condizioni da osservare, tra le quali la «*licitia legitimi Superioris, sine qua alienatio invalida est*», e altre opportune cautele.

Il c. 1532 precisa l'autorità competente a dare la

licenza: la Santa Sede, per le cose preziose o per valore oltre una determinata somma. Negli altri casi è l'ordinario del luogo: questi poi deve ascoltare previamente il consiglio per gli affari economici e avere il consenso di coloro «*quorum interest*», se si tratta di una cifra contenuta, a meno che «*res minimi momenti sit*»; deve invece avere il consenso del Capitolo della cattedrale, del consiglio di amministrazione e di coloro che hanno interesse, nei casi di maggiore rilievo.

Non è difficile rilevare come il legislatore ha regolato con maggiore precisione gli atti di alienazione che gli atti di amministrazione straordinaria in genere: la libertà di esercizio è molto più circoscritta e limitata per gli atti di alienazione che per gli atti di amministrazione straordinaria in genere. In particolare, la competenza del consiglio di amministrazione si risolve in una funzione di dare un parere, per gli atti di amministrazione di maggiore importanza (cf. c. 1520, § 3); è invece quella di dare un consenso per gli atti di alienazione; per questi inoltre deve esserci anche il consenso del capitolo della cattedrale (cf. c. 1532, § 3).

II. Actus quo peior fieri potest condicio patrimonialis

Gli atti mediante i quali la condizione patrimoniale della persona giuridica può divenire «*peior*» dove vanno collocati? Tra gli atti di alienazione o semplicemente di amministrazione straordinaria? La risposta alla domanda presuppone una questione previa: la distinzione tra atti di amministrazione straordinaria e quelli di alienazione.

1. GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E QUELLI DI ALIENAZIONE

La dottrina precodificiale generalmente faceva rientrare gli atti di alienazione tra quelli di amministrazione straordinaria; anzi, non avendo gli atti di amministrazione in genere una precisa regolamentazione, a differenza degli atti di alienazione, essa si soffermava praticamente a commentare i canoni degli atti di alienazione quando trattava degli atti di amministrazione straordinaria. Anche la dottrina postcodificiale, ancora piuttosto scarsa, in genere ha percorso lo stesso cammino, trattando insieme degli atti di amministrazione straordinaria e di quelli di alienazione⁵. In proposito può essere utile qualche riflessione, in relazione al vigente codice.

1) Il vigente codice ha introdotto di proposito⁶ ed esplicitamente nei canoni preliminari sui beni temporali della Chiesa il verbo «alienare» distintamente da quello di «administrare». Di fatto il codice attribuisce importanza a tre dei quattro verbi, con i quali viene enucleato nel c. 1254, § 1 e nel c. 1255 il diritto della chiesa ai beni. I primi tre titoli del libro quinto si rifanno chiaramente, rispettivamente all'acquirere (*De acquisitione bonorum*, cc. 1259), all'amministrare (*De administratione bonorum*, cc. 1273-1289), e all'alienare (*De contractibus ac praesertim de alienatione*, cc. 1290-1298).

2) Soprattutto va rilevato che il codice vigente, diversamente dal precedente, offre una duplice nor-

⁵ In tale linea si colloca anche l'*Istruzione della CEI in materia amministrativa* (cf. nt. 2), nn. 53-60.

⁶ L'aggiunta del verbo «alienare» è stata fatta al c. 1254, § 1 e al c. 1255. In *Communications*, 1980, 396 si dà la spiegazione: «quia alienatio non est actus administrationis».

mativa, ciascuna completa e precisa nel proprio campo, rispettivamente per gli atti di *amministrazione straordinaria* e per quelli di *alienazione*, come abbiamo già rilevato sopra. Mai il codice vigente chiama gli atti di alienazione atti di amministrazione straordinaria. Vogliamo riassumere brevemente il quadro generale:

a. Gli atti di amministrazione straordinaria sono quelli che «*fines et modum ordinariae administrationis excedunt*»⁷. Essi però vanno precisati ulteriormente nel diritto proprio o negli statuti o comunque dall'autorità competente⁸. Norma data dal diritto universale per gli atti di amministrazione straordinaria in genere è che essi necessitano della licenza della legittima autorità, per la validità stessa dell'atto amministrativo⁹. Altri requisiti stabiliti nel diritto universale o particolare o proprio o statutario riguardano la necessità del consenso di determinati organismi o persone¹⁰.

L'oggetto degli atti di amministrazione straordinaria in genere riguarda tutti i beni e tutte le operazioni economiche o finanziarie su di esse, che non rientrino nella regolamentazione dell'alienazione o degli atti ad essa equiparati. Per gli atti di amministrazione straordinaria, la legislazione canonica non richiede mai la licenza della Santa Sede.

b. Gli atti di alienazione riguardano solo quelli che hanno come oggetto i beni assegnati legittimamente al patrimonio stabile dell'istituto e che superano una determinata somma fissata dal diritto (cf. c. 1291).

⁷ Cf. c. 638, § 1; c. 1281, §§ 1-2.

⁸ Cf. cc. 638, § 1; 1277; 1281, § 2.

⁹ Cf. c. 1281, § 1.

¹⁰ Cf. cc. 638, § 1; 1277; 1281, §§ 1-2.

Per gli atti di alienazione si richiede per la validità la licenza dell'autorità competente. Questa è, per le diverse ipotesi configurate dal c. 1292, la Santa Sede, il vescovo diocesano, con il consenso del consiglio di amministrazione e del collegio dei consultori. Per i religiosi, va osservato il c. 638, § 2.

3) Gli atti di alienazione hanno una collocazione diversa ed una regolamentazione diversa, perché hanno una propria storia, che risponde ad una preoccupazione ed ad una logica diversa dagli atti di amministrazione straordinaria. Tutto questo ha delle sue ragioni, che rispondono a dei problemi storici concreti e ad una precisa logica giuridica¹¹.

a. Gli interventi della legislazione canonica sui beni temporali ha avuto inizio proprio per regolare gli atti di alienazione, in quanto atti che toccavano il senso stesso dei beni ecclesiastici. La regolamentazione infatti è partita dal concetto di *inalienabilità* dei beni ecclesiastici, in quanto essi, una volta entrati nel patrimonio della Chiesa, venivano ad assumere una funzione quasi sacrale: non dovevano pertanto ritornare all'uso profano. Ciò risulta particolarmente dal fatto che la prima legislazione, più che regolamentare la alienazione dei beni, proibiva la alienazione dei beni stessi. Questo spiega anche perché la legislazione della Chiesa è stata piuttosto accurata sulla alienazione dei beni che sugli atti di amministrazione straordinaria; almeno fino all'ultima legislazione codiciale.

b. Un secondo aspetto, che emerge chiaramente

¹¹ M. CABREROS DE ANTA, *La enajenación de bienes eclesíasticos*, in *El Patrimonio eclesíastico*, Salamanca 1950, 156-163; V. DE PAOLIS, *De bonis Ecclesiae temporalibus. Adnotationes in codicem: Liber V*, Roma 1966, 98-99; F. R. AZNAR GIL, *La administración* (cf. nt. 2), 401-403.

dalla legislazione della Chiesa sulla alienazione dei beni e che ha guidato il legislatore nel dare le sue leggi, è stata la preoccupazione che il patrimonio della Chiesa non venga ridotto «ad nihilum»: pericolo che si poteva correre, se i Vescovi avessero potuto liberamente alienare i beni della Chiesa. La legislazione in materia pertanto ha riguardato non le cose ecclesiastiche in genere, ma le «res quae servando servari possunt» oppure le cose che costituiscono il patrimonio stabile della persona giuridica. La legislazione della Chiesa sulle alienazioni si è fondata sempre sulla distinzione tra patrimonio stabile e patrimonio fluttuante: la legislazione sulla alienazione ha avuto come oggetto il patrimonio stabile, che avrebbe dovuto garantire alle persone giuridiche pubbliche il raggiungimento dei propri fini.

4) Un'ultima differenza di rilievo che vogliamo notare è che il legislatore canonico prevede, sia nel precedente che nel vigente codice, un rimedio per le alienazioni invalide per omissione delle debite solennità canoniche, ma civilmente valide. Di fatto il c. 1296, in continuità con il c. 1534 del precedente codice, prevede un'azione personale o reale per recuperare i beni invalidamente, da un punto di vista canonico, alienati. Nulla invece si prevede per atti di amministrazione posti invalidamente da un punto di vista canonico, ma validamente da un punto di vista civile.

5) Questi aspetti, che non sono solo marginali ed esterni, sono più che degli indizi e vanno esaminati attentamente, perché ci rivelano qualche cosa di più profondo. Al di là pertanto della terminologia e della disputa se gli atti di *alienazione* siano da intendere o meno come atti di *amministrazione straordinaria*, va capita e compresa la specifica regolamentazione che la legislazione ecclesiastica offre per gli atti di aliena-

zione. È chiaro infatti che, pur volendo comprendere gli atti di alienazione in quelli di amministrazione straordinaria, non tutti gli atti di amministrazione straordinaria sono di alienazione e diversa è comunque la regolamentazione degli atti di alienazione da quelli di amministrazione straordinaria¹². In questa prospettiva si deve esaminare la normativa del c. 1295, particolarmente dell'oggetto¹³ degli atti con cui la situazione patrimoniale della persona giuridica può peggiorare.

2. L'OGGETTO DEGLI ATTI CON CUI LA SITUAZIONE PATRIMONIALE PUÒ DIVENIRE PEGGIORE

Il c. 1295 ha la sua fonte immediata nel c. 1533 del codice del 1917 e che abbiamo riportato all'inizio di questo studio. Se li confrontiamo, le differenze sono minime. Queste sono due: la prima consiste nella

¹² Da parte nostra non esiste alcun problema particolare per rifiutare l'attributo di atti di amministrazione straordinaria a quelli di alienazione. La questione importante è quella di salvare la natura specifica degli atti di alienazione rispetto a quelli di amministrazione straordinaria in genere e di rispettare la diversa normativa degli uni e degli altri, senza indebiti passaggi dagli uni agli altri. Di fatto siamo convinti che ben difficilmente si potrà evitare la confusione se le due categorie di atti non vengono esaminati distintamente, come fa il Codice, secondo la regolamentazione propria di ciascuno, fatta precisamente per le diverse esigenze a cui le due categorie devono rispondere.

¹³ Esula dal nostro studio la questione del soggetto degli atti di cui al c. 1295. Ci limitiamo ad affermare che a noi pare evidente che si tratta delle sole persone giuridiche pubbliche. Gli argomenti addotti in contrario da F. R. AZNAR GIL ci paiono destituiti di qualsiasi solido fondamento (Cf. *La administración de los bienes temporales* [Cf. nt. 2], 427-431).

sostituzione della parola «contractu» con «negotio»¹⁴. La seconda consiste nell'omissione della specificazione «*proprie dicta*» in relazione alla alienazione. Questa specificazione ci sembra di particolare rilevanza per la interpretazione del canone stesso: qualificando come alienazione propriamente detta quella di cui ai cc. 1530-1532, intende accennare ad un'alienazione in senso improprio, che però viene equiparata a quella in senso proprio in forza dello stesso c. 1533¹⁵.

¹⁴ La sostituzione della parola contratto con negozio è opportuna ed esprime anche meglio la realtà. In quanto la situazione patrimoniale della persona giuridica può peggiorare non solo nei contratti ma anche in altri negozi giuridici onerosi. Ma alla sostituzione della parola non va attribuito un grande peso, dal momento che proprio per quanto riguarda l'alienazione la parola contratto ha un significato molto ampio, come «duorum vel plurium in idem placitum consensus», oppure «duorum consensus atque conventio» (cf. G. VROMANT, *De bonis Ecclesiae temporalibus*, Paris 1953, 284). Pertanto anche nel precedente codice la parola «contractus» poteva essere presa sostanzialmente nello stesso senso di «negotium», in materia di cose temporali. Risulta pertanto senza fondamento l'argomento dedotto dalla sostituzione della parola per concludere che la normativa oggi viene applicata a tutti gli atti di amministrazione straordinaria: rimane il fatto che non si tratta di tutti i negozi, ma solo di quelli che possono rendere peggiore la situazione patrimoniale. Ed è precisamente questo che va provato.

¹⁵ Distinguere tuttavia una alienazione in senso proprio e un'altra in senso improprio può essere motivo di confusione. Il senso proprio delle parole infatti è quello secondo il quale deve essere inteso il testo legislativo (cf. c. 18 CIC 1917, e c. 17 CIC 1983). Ora proprio perché il testo legislativo equipara il trasferimento di un diritto sulla stessa (alienazione in senso improprio), non si può dire propriamente che il primo atto sia alienazione in senso proprio e il secondo sia alienazione in senso improprio. La dottrina ha preferito parlare pertanto, più che di alienazione in senso proprio e in senso improprio, di *alienazione in senso stretto e in senso largo*. Ma anche questa terminologia non è del tutto appropriata. Per questo il nuovo codice ha preferito omettere la

Può essere importante notare che il codice del 1917, oltre alla alienazione in senso proprio (c. 1530) e a quella in senso improprio (c. 1533), presenta anche una serie di contratti specifici come l'ipoteca o il pignoramento o la contrazione di debiti (c. 1538), la locazione (c. 1540), enfiteusi (c. 1542): tali contratti o sono alienazione in senso proprio o in senso improprio. Ma il legislatore li specifica per attribuire loro una specifica normativa.

Di tali specifici contratti il nuovo codice non parla, tranne della locazione, la cui regolamentazione affida alla Conferenza Episcopale, a norma del c. 1297.

Vogliamo infine rilevare che nel nuovo codice del c. 1295 si fa cenno, attraverso il rinvio ad esso, in altri due canoni: il c. 1267, § 2 in relazione alle donazioni modali o condizionate; e il c. 1715, § 2, il quale a proposito del compromesso o della transazione stabilisce: «*si agitur de bonis ecclesiasticis temporalibus, serventur, quoties materia id postulat, sollemnitates iure statutae pro rerum ecclesiasticarum alienatione*».

Ciò premesso va da sé che l'interpretazione di tale canone va fatta nella linea della tradizione canonica, in quanto riporta la precedente legislazione alla lettera, nello stesso contesto e per la stessa materia (cf. c. 6, § 2).

Ora risulta chiaro dalla tradizione canonica che l'atto amministrativo che può rendere peggiore la situazione patrimoniale della persona giuridica non è semplicemente qualsiasi atto di amministrazione

qualifica «*proprie dicta*». È del tutto fuori luogo invece interpretare tale omissione nel senso che il legislatore nella nuova legislazione ha voluto estendere la normativa del c. 1295 a tutti gli atti di straordinaria amministrazione, anche a quelli acquisitivi di beni, perfino a titolo gratuito.

straordinaria, ma un atto che ha delle somiglianze con la alienazione molto precise e proprio per queste somiglianze vanno applicate ad esso le solennità proprie della alienazione. Noi pensiamo che la stessa interpretazione va tenuta, e a maggiore ragione, per i motivi che esamineremo, alla nuova legislazione.

Riferiamo anzitutto la dottrina di alcuni autori sia della precedente che della nuova legislazione, prima di passare ad una valutazione complessiva e trarre le conclusioni.

1) *La dottrina degli autori prima dell'attuale codice*

a) A. Couly¹⁶.

Iniziando la trattazione sull'alienazione nel codice, ne precisa anzitutto la nozione; rileva che il concetto di alienazione è molto ampio nel codice di diritto canonico. Essa si ha quando avviene un passaggio di proprietà, quando si trasmette un diritto reale sui beni di cui si è in possesso, quando si dà la garanzia con i beni che rimangono, quando si affida il godimento prolungato di beni.

b) A. Vermeersch — I. Creusen¹⁷.

Enunzia anzitutto il concetto di alienazione: «*Nomine alienationis venit hoc loco omnis translatio iuris in re, facta, sive gratuito sive titulo etiam onero-*

¹⁶ Cf. v. *Aliénation*, in *Dictionnaire de Droit canonique*, t. I, Paris 1935.

¹⁷ Cf. A. VERMEERSCH, J. CREUSEN, *Epitome Iuris canonici*, t. II, ed. 7a, Romae 1954, nn. 851-856.

so, de re ecclesiastica, excepta quadantenus pecunia numerata». A chiarimento adduce una esemplificazione, in positivo e in negativo. In positivo: «Alienatio igitur erit donatio, venditio, permutatio, concessio usufructus, emphyteusis, pignoris, hypothecae, redemptionis census vel canonis». In negativo: «non autem, contra atque existimabat PRUEMMER, q. 451, ipsa emptio, si fiat pecunia quae non est stabile iam capitale; nec solutio debiti, ope talis pecuniae facta, contra ac dicere videtur WERNZ, III, n. 154; nec mutuo accepta vel fructuose et secure data pecunia nec pecunia stabilis conversa in *aedes habitandas*, quatenus sic parcatur pretio solvendo pro locatione»¹⁸.

Passando poi ad esaminare il c. 1533, è significativo già il titolo: si tratta di «*Extensio sollemnium ad contractus alienationis similes*». Precisa poi quali siano gli atti di cui allo stesso canone: «Talis contractus erit cessio iuris, vel litis vel actionis, abdicatio servitutis activae, admissio servitutis passivae; erit quoque compromissum et transactio. Ita etiam rerum alienarum gestio suscepto periculo. Contractus hic attendendi sunt de quibus in canonibus sequentibus non ponuntur regulae peculiares: «Ne bis in idem»¹⁹.

Quanto poi alla contrazione dei debiti, egli scrive: «Per se nihil alienat qui aes alienum contrahit sine speciali pignore vel hypotheca. Quare ante Codicem, obligationes huiusmodi sine beneplacito contrahi poterant. Contractus tamen iste est periculosus et facile damnosus. Quare c. 1538, § 1 idem exigit pro aere alieno contrahendo quod pro hypotheca vel pignore»²⁰.

¹⁸ *Ib.*, n. 851.

¹⁹ *Ib.*, n. 855.

²⁰ Lo stesso Vermersch si pone la seguente domanda: «*Quaeres num peculiares licentiae et beneplacitum apostolicum postu-*

c) G. Vromant²¹.

Distingue «alienationem sensu stricto et sensu lato»: Nel modo seguente determina l'alienazione in senso lato: «Lato sensu sumitur alienatio non tantum quo actu quo dominium directum, sed etiam pro omni actu quo ius in re aliis conceditur, ita ut dominium directum tamen minuatur; atque hoc sensu complectitur etiam pignorationem, hypothecam specialem, commodatum, emphyteusim»²². Passando poi ad elencare gli atti che hanno solo l'apparenza di alienazione, ma in realtà non lo sono, egli scrive: «Actus qui specietenus, revera autem alienationes non sunt: 1°. solutio debiti ac emptio, si haec fiant mediante pecunia quae non est capitale stabile; 2° pecunia mutuo acceptata, etiam cum fenoris moderati stipulatione; 5° repudiatio lucri vel oblationes factae, quae est mera non acquisitio; 6° deest vera alienatio quando domus venditori redditur, si sub illa condicione retrovendiitionis fuit empti: alienatur enim tantummodo domus in quantum revera non erat acquisita...»²³.

landa sint, si persona moralis praesto habet pecuniam numeratam, sed, ad parcendum oneribus fiscalibus, debitum contrahit hypothecarium, et pecuniam suam tuto et fructuose collocat?». E da la risposta seguente: «Respondemus petendas esse licentias ad normam c. 1532, quia persona moralis vere obligatur. Supponas perire pecuniam quam persona moralis suo periculo collocavit: sentiet totum onus debiti hypothecarii, quod non sensisset si pretium solvisset per pecuniam quae praesto erat. Sed opportunum fortasse fuerit ut, ad praecavendum nimis frequenter recursus ad S. Sedem (qui gubernia civilia non latent), generales facultates prudenter, in praesentibus adiunctis, impetretur. Erit etiam, ni fallimur, qui benignius quaestionem solverit», n. 860.

²¹ Cf. G. VROMANT, *De Bonis ecclesiae temporalibus*, editio tertia, Bruxelles 1953, nn. 293-311.

²² *Ib.*, n. 293.

²³ *Ib.*, n. 294.

Trattando poi in modo specifico degli atti di cui al c. 1533, egli elenca la «cessio iuris», sia in quanto si costituisce un censo o una servitù, la «cessio litis» o «actionis», il pignoramento o una ipoteca speciale. Quanto al debito, egli pensa che rientri nella categoria solo in determinate condizioni: «Debitum seu aes alienum contractum, quo obligatur non proprietas specialis ad ecclesiam pertinens, sed modo generali ipsa ecclesia seu persona moralis, ecclesiae condicionem etiam peiorem reddit»²⁴.

d) E. Regatillo²⁵.

Egli definisce l'alienazione in senso lato nei termini del c. 1533. E specifica: «Sic intelligitur in hoc titulo. Comprehendit: 1) negotium iuridicum per quod dominium directum transfertur; 2) concessionem vel remissionem gratuitam aut onerosam iuris in re aliena, quo dominium limitatur, v. g., servitutis passivae admissionem, et remissionem activae, praedialis vel personalis; vel quo dominium incertum redatur, ut concessionem vel remissionem cautionum: pignoris, hypothecae, census realis, quasi proprietatis, ut in emphyteusi; 3) locationem, praecipue ultra novennium»²⁶.

Anche Regatillo precisa gli atti che non cadono sotto il concetto di alienazione né in senso stretto né in senso largo: «Alienatio non habetur: «... 2) neque in solutione debiti, nec in emptione et expensis, dum-

²⁴ *Ib.*, n. 311.

²⁵ Cf. E. REGATILLO, *Institutiones Iuris Canonici*, vol. II, Santander 1961, nn. 309-321.

²⁶ *Ib.*, n. 310.

modo haec fiant ex pecunia libera, quae capitale stabile non constituat...»²⁷.

e) A. Tabera²⁸.

Egli pur precisando che «ogni alienazione sia un atto di amministrazione straordinaria» pensa «opportuno trattarla (l'alienazione) in un capitolo a parte».

Nel darne la nozione, intende comprendere in essa anche gli atti di cui al c. 1533: «Nel diritto canonico, in ordine alla proibizione, si deve prendere in *sensu ampio*, come l'atto giuridico efficace con il quale la proprietà, i diritti reali, la possessione giuridica appartenenti ad una persona ecclesiastica a titolo gratuito od oneroso, si trasferiscono, si abbandonano, diminuiscono o si gravano». Anche egli sente il bisogno di esemplificare: «Pertanto, comprende ciò che riguarda la traslazione del dominio; la traslazione, cessione, concessione dei *diritti reali*, come servitù, pignoramento, ipoteca, enfiteusi, superficie; il *possesso* giuridico, nell'affitto, principalmente per più di nove anni; *qualunque contratto* di cui i beni si espongono al pericolo di perdersi»²⁹.

Quanto ai beni, egli precisa: «Come principio generale si possono considerare, ..., come oggetto di alienazione i *beni stabili*, i quali costituiscono come un capitale fisso».

Da un punto di vista formale, egli afferma che «non c'è alienazione: 1) nel ricevere senza ipoteca o pignoramento, oppure nel dare a reddito denaro libe-

²⁷ *Ib.*

²⁸ Cf. A. TABERA, *Il diritto dei Religiosi*, Roma 1961, nn. 169-170.

²⁹ *Ib.*, n. 169.

ro non capitalizzato: ... 5) nell'edificare, a quanto pare, o comprare un edificio, gravandolo nel medesimo tempo con un'ipoteca che risponda del debito che si contrae per edificarlo o comprarlo»³⁰.

f) G. Escudero³¹.

Egli dà la definizione come Tabera; precisa l'oggetto: «Normalmente sono oggetto di alienazione: i beni immobili, quelli mobili che si possono conservare ed il denaro capitalizzato o convertito in valori»³².

2) *I commentatori del codice vigente*

Si deve dire anzitutto che i commentatori del nuovo codice non hanno dedicato al problema un grande interesse. In genere si limitano a trattare insieme gli atti di alienazione nel contesto degli atti di straordinaria amministrazione, senza approfondire la materia nel commento del c. 1295 e senza prestare forse sufficiente attenzione al fatto che il codice ha regolato con precisione anche gli atti di amministrazione straordinaria e ha voluto distinguere gli atti di amministrazione da quelli di alienazione. Anche se la loro terminologia sembra rimanere ancora, almeno in parte, soggetta ad alcune ambiguità derivanti dal precedente codice, pure essi sono lontani dall'identificare in modo assoluto gli atti di amministrazione straordinaria con quelli di alienazione.

³⁰ *Ib.*

³¹ Cf. G. ESCUDERO, *Il nuovo diritto dei religiosi*, Roma 1971, nn. 96-98.

³² *Ib.*, n. 198.

a) V. Rovera.

Egli fa rientrare gli atti di alienazione nella «categoria degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione»³³, senza per altro chiamarli esplicitamente atti di amministrazione straordinaria, e precisa che «per essi il diritto canonico, prescrive ulteriori formalità o solennità che ne condizionano la liceità e, talvolta, anche la validità»³⁴. L'alienazione non va intesa semplicemente come trasferimento di un bene o di un rapporto giuridico da un soggetto ad un altro, ma «acquista una comprensione più vasta, nel senso che comprende anche gli atti di cui al c. 1295. «Ciò si verifica quando il patrimonio viene limitato o compreso (per es. costituzione di servitù su una proprietà ecclesiastica; rinuncia, da parte di un ente ecclesiastico, a una servitù attiva), o reso incerto o messo in pericolo (per es. dazione in ipoteca di un bene ecclesiastico)»³⁵. Non lo dice esplicitamente, ma è chiaro che i beni di cui si tratta sono quelli del patrimonio stabile, in quanto la trattazione è per modum unius: le norme sulla alienazione sia in senso stretto che largo si riferiscono sempre e solo al patrimonio stabile³⁶.

b) L. Chiappetta.

Egli dà la seguente definizione di alienazione: «In senso proprio l'alienazione è la cessione della pro-

³³ V. ROVERA, *I beni temporali della Chiesa*, in *La normativa del nuovo codice*, a cura di E. Cappellini, Brescia 1983, 276, n. 22.

³⁴ *Ib.*

³⁵ *Ib.*

³⁶ *Ib.*

prietà di una cosa o di un diritto, mediante vendita o donazione. In senso più ampio, qual è inteso nella legislazione canonica, l'alienazione si estende a qualsiasi atto, operazione o negozio, che possa modificare o pregiudicare la situazione patrimoniale di una persona (c. 1295). Comprende, pertanto la permuta, la costituzione di una servitù o di un censo, di una ipoteca, di un pegno, la rinuncia a un diritto, a una eredità o a una donazione, la fideiussione, ecc.»³⁷.

c) Javier Andres Domingo³⁸.

Presenta con i seguenti termini il negozio che peggiora la condizione patrimoniale: «Si definisce il modo di perdere o di alienare beni temporali (non di acquisirli, se per esso non abbia dovuto alienare) ecclesiastici e religiosi, per mezzo di contratti, quasi contratti, obbligazioni, patti, spese, atti, collocazioni, debiti, rinunce, cessioni, trasferimenti, imposizioni, riduzioni, pagamenti, prestiti..., che, per ragione di struttura, fine e/o modo, abbiano la uniformante nota e l'effetto finale di deterioramento della condizione patrimoniale della persona giuridica... Il peggioramento o deterioramento: conforme alla nozione di condizione patrimoniale, non può essere, se non per una doppia via: 1) di diminuzione o resto dei valori attivi del patrimonio; 2) di aumento o moltiplicazione dei passivi o debiti. Il canone contempla la mera possibilità di deterioramento, presente o futura, prossima

³⁷ L. CHIAPPETTA, *Il codice di diritto canonico*, vol. II, Napoli 1989, n. 4215.

³⁸ Cf. J. A. DOMINGO, *Il diritto dei religiosi*, versione sulla seconda edizione spagnola, Roma 1984.

o lontana, purché obbiettivamente sicura; a fortiori, considera il peggioramento convertito in fatto»³⁹.

d) E. Gambari⁴⁰.

Egli considera «le alienazioni e i negozi nei quali la situazione patrimoniale della persona giuridica religiosa potrebbe subire un danno, ossia una perdita di valore». Aggiunge poi che i due atti si possono comprendere solo alla luce della dottrina precedente. In particolare per i debiti: «Il Codice non esige più formalità speciali per i debiti come tali; è questa una innovazione notevole. Tuttavia il debito, secondo i casi, potrebbe rientrare nella categoria degli atti o dei negozi che comportano un pericolo di danneggiamento per la situazione economica dell'istituto ed esigere quindi le medesime formalità. In ogni debito o altra operazione, come ipoteca e obbligazione, si dovrà ben considerare se vi sono dei rischi tali da far ritenere che possa provenire un danno per il patrimonio della persona giuridica religiosa. In certi casi un debito può costituire un'operazione vantaggiosa per l'Istituto, come nel caso dei debiti agevolati»⁴¹.

«Il canone 1291 permette di affermare che anche nel canone 638, § 1 si tratta di alienazione di beni costituenti il patrimonio stabile della persona giuridica. Ritengo che, per analogia, le altre operazioni siano soggette alle stesse formalità dell'alienazione quando possono costituire un rischio per il patrimonio stabile della persona giuridica. Il dare a prestito una somma di denaro che non rientra nel patrimonio stabile, non

³⁹ *Ib.*, 180, n. 292.

⁴⁰ Cf. E. GAMBARI, *I religiosi nel codice*, Milano 1986.

⁴¹ E. GAMBARI, *Op. cit.* (cf. nt. 40), 204, n. 3.

cade sotto questo canone. Il diritto proprio avrà norme anche per gli atti che non riguardano il patrimonio stabile»⁴².

«Il canone nel richiedere la licenza della Santa Sede quando viene superato il valore fissato da essa, non distingue tra alienazione e altri negozi: parla semplicemente di negozi. Il senso del canone è molto chiaro nel caso di alienazione: non è così chiaro per gli altri negozi, ipoteche, debiti, obbligazioni, ecc. Stando al testo dobbiamo ricorrere alla Santa Sede ogni qualvolta il negozio che può peggiorare la situazione economica supera la somma fissata. Il codice del 1917 menzionava esplicitamente l'alienazione e il contrarre debiti e obbligazioni con valore superiore alla somma fissata nel canone stesso»⁴³.

e) F. R. Aznar Gil.

Gli atti di cui al c. 1295, sono da lui ritenuti atti di alienazione in senso ampio equiparati a quelli di alienazione; e considera tale qualsiasi negozio giuridico da cui può risultare pregiudicata la situazione patrimoniale della persona giuridica. Si tratta di negozi, che, pur non comportando direttamente la perdita della proprietà del bene, toccano però lo stesso patrimonio stabile, al punto che il possesso di questo o il suo uso ne rimangono gravemente pregiudicati. Non si ha più una piena sicurezza dei beni del patrimonio stabile, perché si cedono ad altri diritti reali su di esso. Ed elenca tali negozi, rifacendosi a Vromant⁴⁴.

⁴² *Ib.*, 205, n. 4.

⁴³ *Ib.*, 205, n. 5.

⁴⁴ F. R. AZNAR GIL, *La administración de los bienes temporales* (cf. nt. 2), 427.

f) L. Mistò.

Il Mistò merita una particolare considerazione in quanto egli, senza alcun riferimento agli enunciati canonici sul significato di amministrazione straordinaria, dà di essa una definizione che non trova alcun fondamento nella normativa vigente. Egli esprime la distinzione tra amministrazione ordinaria e straordinaria nei seguenti termini: «l'ordinaria, a cui appartengono tali atti che non modificano sostanzialmente la stabilità del patrimonio, cioè quegli atti abitualmente necessari per il mantenimento e la promozione del patrimonio, come per l'uso e l'impiego dei redditi: la straordinaria, a cui appartengono invece gli atti, più impegnativi e meno comuni, che modificano o compromettono la stabilità del patrimonio»⁴⁵. L'identificazione della amministrazione straordinaria con gli atti che modificano o compromettono la stabilità del patrimonio non trova alcun fondamento nella normativa attuale, che, come abbiamo visto sopra, offre un criterio di ordine generale, che a sua volta richiede l'ulteriore precisazione da parte del diritto o della competente autorità. Se tale fosse il significato di amministrazione inteso dal codice, sarebbe superflua la sua regolamentazione, perché sarebbe sempre un atto di alienazione, o nel senso del c. 1291, o nel senso del c. 1295. Di fatto, se si esamina poi l'elencazione, indicata dall'autore, degli atti di amministrazione straordinaria, si rileva che gli esempi proposti in concreto sono quasi tutti di alienazione o in senso largo o in senso stretto⁴⁶. Ma tale concetto di amministrazione straor-

⁴⁵ L. MISTÒ, *I beni temporali della Chiesa*, in *Il diritto nel mistero della chiesa*, vol. III, Roma 1992, 390.

⁴⁶ *Ib.*

dinaria non è di alcuna utilità e non spiega affatto la normativa codiciale.

Per ciò che attiene l'alienazione, egli ne conosce «il senso stretto o proprio, ben determinato, e un concetto più ampio e più indeterminato», «in quanto si estende a qualsiasi operazione o negozio (servitù, ipoteca, permuta, rinuncia a un diritto, a una donazione o eredità, ecc.) attraverso cui la condizione patrimoniale della persona giuridica si fa peggiore»⁴⁷.

3) *Valutazione*

Tra gli autori esiste una sostanziale concordanza tra di loro; le differenze sono piuttosto di dettaglio e marginali rispetto alla questione centrale, oggetto del nostro studio. La dottrina postcodiciale sostanzialmente ripete quella precedente, nonostante che la legislazione codiciale qualche elemento nuovo aveva pure addotto, particolarmente per quanto riguarda la precisazione circa sia la nozione degli atti di amministrazione straordinaria che la sua regolamentazione. Rileviamo gli elementi comuni ai commentaristi:

1. Anzitutto essi trattano del c. 1533 in relazione al concetto di alienazione, non di atto amministrativo straordinario. Anzi la loro esposizione comincia con l'offrire il concetto di alienazione. E tenendo fin dall'inizio presente il canone sugli atti amministrativi che possono peggiorare la situazione patrimoniale, distinguono subito una alienazione in senso proprio o stretto e un'alienazione in senso improprio o largo. L'alienazione in senso improprio o largo viene equiparata a quella in senso proprio, per le caratteristiche essenziali che qualificano l'alienazione in senso proprio.

⁴⁷ *Ib.*, 406, n. 19.

2. Gli atti peggiorativi della situazione patrimoniale sono equiparati a quelli di alienazione, perché in essi si realizzano le caratteristiche essenziali della alienazione in senso stretto:

a. si tratta nell'uno e nell'altro caso di beni che «servando servari possunt» (patrimonio stabile), ossia di beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile: se l'atto amministrativo non ha alcun riflesso sul patrimonio stabile della persona giuridica pubblica non solo non si ha l'alienazione, ma neppure un atto peggiorativo;

b. si tratta di atti che concedono un diritto reale sullo stesso patrimonio stabile, per cui questo viene ad essere messo in pericolo. L'esemplificazione che normalmente viene addotta è quasi un cliché presso tutti gli autori, sia prima che dopo il vigente codice: gli esempi hanno tutti come oggetto un diritto reale che con l'atto verrebbe a gravare sul patrimonio della persona giuridica. Tale esemplificazione non include gli atti di amministrazione straordinaria che non tocchino il patrimonio stabile;

c. nessun autore per spiegare il c. 1533 accenna mai all'amministrazione straordinaria;

d. la possibilità di peggiorare la situazione patrimoniale è legata alla stessa natura del negozio giuridico: conseguentemente questa possibilità è legata intrinsecamente alla natura dell'atto giuridico, in quanto cessione di un diritto. In questa prospettiva si riflette su alcuni negozi giuridici, per esaminare se essi in quanto tali contengono la possibilità di peggiorare la situazione patrimoniale. In tale linea va capita la riflessione fatta in relazione alla contrazione di debiti: essa in quanto tale non è un negozio giuridico che peggiori la situazione patrimoniale. Tuttavia può essere un'operazione pericolosa. Perciò il codice prece-

dente la proibiva esplicitamente. Il nuovo codice invece non la menziona più. Essa tuttavia rimane esclusa qualora comporti una ipoteca o un pignoramento. Interessante in proposito è la distinzione che fa il Vromant: egli dice che la contrazione di debiti è un'operazione proibita, in quanto rende peggiore la situazione patrimoniale, se comporta un'ipoteca o un pignoramento del patrimonio della persona giuridica, non invece se un'ipoteca su altri beni non appartenenti al patrimonio stabile della persona giuridica stessa;

e. tutti gli autori sono concordi nell'affermare che l'acquisto, anche se spesa straordinaria, non rientra nel concetto di alienazione né in senso stretto né in senso largo, se non si tocca il patrimonio stabile, ma viene sostenuta semplicemente con il denaro liquido. Così pure non è un negozio peggiorativo la costruzione di sedi per abitazione, se risulta un'operazione economica positiva e vantaggiosa in quanto ottiene il risultato che si risparmiano i soldi per gli affitti.

III. Valutazioni e considerazioni

1. CONCLUSIONE DALL'ESAME DELLA DOTTRINA DEGLI AUTORI

Ci pare accertato, in base a quanto abbiamo esposto, che non si può identificare in alcun modo, né nella dottrina precedente all'attuale codice, né in quella apparsa dopo di esso, l'atto peggiorativo della situazione patrimoniale della persona giuridica con un atto di amministrazione straordinaria. Questo è un concetto molto più ampio di quello: molti atti di amministrazione straordinaria non rientrano assolutamente, né concettualmente né di fatto, nell'atto peg-

giorativo della situazione patrimoniale, a norma del c. 1295.

2. NOZIONE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E ATTO PEGGIORATIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

È necessario anzitutto precisare il concetto di amministrazione straordinaria. Se infatti si definisce l'amministrazione straordinaria come quella che diminuisce il patrimonio della persona giuridica, si dà una definizione con i termini stessi del c. 1295 facendone una identificazione. Ma si tratta in questo di una semplificazione che non risponde alla verità. Di fatto la regolamentazione codiciale e la prassi non permettono di definire in questo modo l'amministrazione straordinaria, sia perché i termini che la esprimono sono diversi («actus qui excedunt fines et modum ordinariae administrationis»), sia perché la determinazione è lasciata al diritto particolare o agli statuti delle singole persone giuridiche, sia perché l'«actus quo peior situatio patrimonialis fieri potest» è solo uno dei tanti atti amministrativi previsti dalla legislazione del codice. Di fatto alcuni atti di amministrazione straordinaria anziché danneggiare o diminuire il patrimonio della persona giuridica lo possono aumentare o arricchire, come l'atto che assegna un aumento del patrimonio stabile, o l'accettazione di una donazione rilevante pur pura liberalità, senza alcun onere per la stessa persona giuridica.

3. I CASI DI RINVIO

L'esame degli unici due casi di rinvio esplicito al c. 1295 conferma chiaramente la distinzione tra amministrazione straordinaria e atto di alienazione sia pure

in senso lato. Per quanto riguarda il c. 1715 il rinvio al c. 1295 viene fatto non solo se si tratta di beni ecclesiastici, ma anche «quoties materia id postulat»: ciò significa che può trattarsi di beni ecclesiastici che non rientrano nell'ipotesi del c. 1295, in quanto non si verificano le condizioni. La transazione o il compromesso in quanto tali pertanto non sono necessariamente un atto peggiorativo della situazione patrimoniale.

Ancora più evidente è il dettato del c. 1267, § 2. Le offerte fatte alla persona giuridica canonica non possono essere rifiutate dai superiori: anzi per queste non occorre neppure la licenza dell'autorità competente. Questa è necessaria solo per un rifiuto o per un accettazione modale o condizionata. Anzi in questa seconda ipotesi si può verificare che il modo o la condizione trasformino l'atto in un'operazione che rende peggiore la situazione patrimoniale della persona giuridica: in questo caso scatta la normativa del c. 1295. Il legislatore non dà come scontato il fatto che la semplice presenza di modo o di condizione faccia scattare la normativa del c. 1295; ma ricorda che ciò è possibile e pertanto rinvia a detto canone⁴⁸.

⁴⁸ La clausola finale del canone «*firmiter praescripto can. 1295*» non può essere intesa nel senso che certamente e sempre nelle donazioni modali e condizionate siamo di fronte al negozio che può rendere peggiore la situazione patrimoniale della persona giuridica. La norma infatti stabilisce il principio generale che in tali donazioni è sempre necessaria la licenza dell'ordinario. Se poi i modi e le condizioni fossero tali che gravassero la persona giuridica in modo da peggiorare la situazione patrimoniale allora si dovrebbe applicare la normativa del c. 1295. In questo caso potrebbe non trattarsi più della licenza dell'ordinario, in quanto entrerebbe in azione la normativa del c. 1295, che è molto più articolata e modificherebbe interamente la situazione. Il solo fatto che la norma preveda anzitutto la necessità della sola licenza dell'ordinario significa che in via ordinaria non è prevista l'applica-

Come si vede, il c. 1267, § 2 prevede per lo stesso negozio giuridico di accettazione delle offerte diverse ipotesi distinte: semplice accettazione da parte degli amministratori, accettazione modale o condizionata con la licenza dei superiori competenti, accettazione con le solennità previste dal c. 1295.

4. Appare senza fondamento l'affermazione secondo la quale tutti gli atti di amministrazione straordinaria rientrano nelle previsioni del c. 1295, a meno che non ne siano esclusi o dal diritto stesso o dalla Conferenza Episcopale.

Si tratta di un'affermazione gratuita, senza alcun

zione del c. 1295. Questo canone infatti può riguardare anche la stessa diocesi: in questo caso non ha senso parlare della licenza dell'ordinario, ma si applica la procedura del c. 1292, § 1. La formula «*firmiter praescripto canonis*» è molto frequente nel codice: secondo l'*Index verborum ac locutionum Codicis iuris canonici* (cf. nt. 2) di Ochoa l'impiego nel nuovo codice è di 61 volte. Il suo significato è sostanzialmente identico a quello di un'altra formula, altrettanto nota e impiegata nel codice (29 volte): «*salvo praescripto canonis*». L'una e l'altra, rinviando ad un altro canone, non vogliono affatto significare che sempre e comunque abbia luogo l'ipotesi prevista nel canone al quale si rimanda, ma vogliono avvertire che può darsi che si verifichi anche tale ipotesi e nel caso si deve applicare anche la norma prevista nell'altro canone: nel caso le due norme vanno armonizzate.

Ammesso e non concesso che il c. 1267, § 2 consideri sempre e in ogni caso le donazioni gravate da modi o da condizioni come atti che possono deteriorare la situazione patrimoniale della persona giuridica, risulterebbe che gli altri atti come quelli di acquisto, o di accettazione di eredità o di legati, ecc., che non hanno condizioni o modi non rientrerebbero negli atti di cui al c. 1295. La conclusione generale risulterebbe, per paradosso, ancora la stessa: dalla redazione del c. 1267, § 2 risulterebbe comunque che non tutti gli atti di straordinaria amministrazione, e in particolare gli acquisti, o le donazioni, le eredità non gravate da condizioni e modi, rientrano nella categoria degli atti del c. 1295.

fondamento nel diritto e contrastante con la dottrina degli autori, sia prima che dopo il codice. Con tale criterio infatti si fanno ricadere nella previsione del c. 1295 e si sottopongono alle solennità delle alienazioni atti che la dottrina ha tenuto sempre fuori, come per es. gli atti di acquisto, se fatti con beni non appartenenti al patrimonio stabile, o le donazioni, anche modali e condizionate, purché non peggioranti la situazione patrimoniale.

Si dà poi un'interpretazione del pericolo di peggioramento, inteso in un senso molto ampio e puramente potenziale, e non fondato sulla natura dell'atto stesso: anche in questo caso siamo fuori della dottrina degli autori e senza alcun fondamento nella norma giuridica. In realtà si dà al c. 1295 un'interpretazione amplissima che esula dalla tradizione canonica e costituisce soltanto un elemento di confusione. In definitiva si finisce per affermare che tutti gli atti di amministrazione straordinaria rientrano nelle previsioni del c. 1295, a meno che non consti che esiste una normativa esplicita che li sottragga ad essa: si tratta di un presupposto non fondato nel diritto, contrastante con la dottrina degli autori e soprattutto con i principi basilari del diritto: si deve dimostrare l'obbligo, non la mancanza di esso. Si aggiunga che in questo caso, la imposizione della necessità della licenza è una limitazione al libero esercizio dei propri diritti: la norma che limita tale esercizio ha un'interpretazione stretta (cf. c. 18)⁴⁹.

⁴⁹ Nel codice precedente, si tratta del corrispondente c. 19. Cf. A. Vermeersch-J. Creusen, *Epitome Iuris canonici*, t. I, ed. octava, Romae 1963, n. 126, 2: «Inter iura, ipsa libertas computanda est, per se omnibus competens, hoc vel illud ex propria electione faciendi, cum divinitus concessa sit libertas agendi intra limites praeceptorum».

Si affidano poi alla Conferenza Episcopale competenze che il codice non le attribuisce: non spetta infatti alla Conferenza Episcopale stabilire se per determinati atti che per sé richiederebbero il ricorso alla Santa Sede tale ricorso non sia necessario, a meno che tale competenza non sia chiaramente stabilita come per la locazione (cf. c. 1297).

Si dà un'interpretazione delle norme canoniche che non hanno un supporto razionale: non si capisce infatti perché si debba ricorrere alla Santa Sede per determinati atti di amministrazione straordinaria e non per altri, quando la rilevanza economica dei primi potrebbe essere minore che negli altri. Anzi, ammesso che gli atti di cui ai cc. 1277, 1281, 1288, sono esclusi dalla normativa del c. 1295, per il fatto che esista per essi una normativa specifica del codice che li sottrae alla normativa del c. 1295, non si vede come si possano far rientrare gli altri, dal momento che la determinazione degli atti di straordinaria amministrazione sono lasciati semplicemente all'autorità competente o agli statuti⁵⁰.

La nostra conclusione generale pertanto è la seguente: oltre agli atti di amministrazione ordinaria, esistono quelli di amministrazione straordinaria, che

⁵⁰ Questo ragionamento ha il suo significato nel contesto di quanto scritto sotto la nota n. 1, in base alla distinzione della duplice categoria di atti di amministrazione straordinaria: quelli che non sarebbero soggetti alla normativa del c. 1295 e quelli che invece lo sarebbero. Di fatto il c. 1277 non pone alcun limite alla Conferenza Episcopale nello stabilire quali siano atti di amministrazione straordinaria; né lo fa il c. 1281, per le altre persone giuridiche; né lo fa il c. 638 per gli istituti religiosi. Ciò significa semplicemente che il valore del c. 1295 non può essere fatto dipendere dagli statuti, o dalla Conferenza Episcopale, o dal diritto proprio degli istituti religiosi.

il codice regola sotto il titolo dell'amministrazione dei beni ecclesiastici. Esiste poi una categoria di atti che il codice regola in modo specifico, distintamente da quelli di amministrazione straordinaria, in quanto il loro scopo è quello di preservare il patrimonio stabile della persona giuridica: sono gli atti di alienazione, sia in senso stretto o proprio che in senso largo o improprio, il cui scopo diretto e immediato è quello di proteggere, mediante un particolare controllo, tra cui anche l'intervento della Santa Sede, lo stesso patrimonio stabile. Questi atti non possono essere chiamati di amministrazione straordinaria; essi vengono compresi in una particolare categoria, in quanto si tratta di atti che hanno per oggetto lo stesso patrimonio stabile, in un modo o in un altro, e vengono pertanto presi in particolare considerazione. Il codice li distingue dagli atti di amministrazione straordinaria in genere, non li chiama atti di amministrazione straordinaria e li regola in modo proprio e autonomo. In particolare, la Santa Sede in forza del diritto universale non crede opportuno intervenire negli atti di amministrazione straordinaria in genere, crede necessario tale intervento quando si tratta di atti che toccano lo stesso patrimonio stabile.

VELASIO DE PAOLIS, C.S.